

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 635 DEL 28/06/2023

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PIANO DI SOSTEGNO PER GLI ALLEVATORI DI BOVINE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINA NEI CONFRONTI DELLA BVD – STIPULA CONVENZIONE FRA IZSVE, A.P.S. GIOVANNI VINCENZI E AULSS 9 SCALIGERA – PERIODO 2023/2025.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione per la prevenzione e la lotta alla BVD (Diarrea Virale Bovina) negli allevamenti di bovine della Lessinia, in collaborazione con l'Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'Associazione veterinaria Giovanni Vincenzi.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue,

Premesso che:

- l'IZSVE si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- la diarrea virale bovina (BVD) è una malattia infettiva contagiosa ad eziologia virale del bovino, oggetto di notifica e di applicazione di piani di risanamento in base al regolamento UE 2016/429, con un forte impatto economico sugli allevamenti bovini, in particolare su quelli da latte. L'evento più grave, collegato alla presenza di BVD nella mandria, è la nascita di vitelli infetti in modo persistente al virus (PI), che costituiscono il serbatoio per la diffusione della malattia.
- in Trentino Alto Adige è operativo un piano di risanamento della BVD mirato all'eradicazione della malattia e tale piano condiziona e limita la movimentazione degli animali provenienti da altri territori, determinando una serie di problematiche sulla fruibilità degli alpeggi da parte di bovini provenienti da territori non indenni. Per tali motivazioni, gli interventi a favore degli allevatori per raggiungere il controllo e un livello base di certificazione nei confronti di questa malattia sono particolarmente utili, e, per i comuni al confine con la provincia di Trento, praticamente indispensabili.
- la BVD è una malattia di categoria C elencata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018 e parte dell'attività oggetto della convenzione allegata al presente provvedimento, nello specifico la notifica dei casi sospetti o confermati e la registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, rientra fra i compiti istituzionali dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e, più in generale, nei LEA;
- l'Associazione Giovanni Vincenzi ha richiesto all'Istituto e all'Azienda ULSS 9 l'instaurazione di un rapporto convenzionale di durata biennale per l'attuazione di un piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia nei confronti della BVD.

Tenuto conto che parte dell'attività descritta in convenzione rientra comunque tra i compiti istituzionali del Servizio Veterinario e in generale nei LEA e che, ai sensi della stessa convenzione, all'art. 10, comma 3, nulla è dovuto da parte di

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

questa Aulss, in quanto le prestazioni specifiche oggetto dell'attività in parola, saranno pagate dall'Associazione Giovanni Vincenzi su presentazione di fattura elettronica da parte di IZSVe.

Ravvisato che, per le motivazioni espresse in premessa, risulta opportuno procedere alla stipula della **convenzione** tra IZSVe, A.P.S. Giovanni Vincenzi e Aulss 9 Scaligera per garantire l'operatività del "Piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia".

Visti i Regolamenti UE 2016/429 e 2018/1882;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato, al fine di garantire un adeguato controllo degli allevamenti aderenti al piano, data la particolare situazione sanitaria territoriale ai confini con il territorio del Trentino Alto-Adige.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto citato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di convenzione e gli allegati (A e B) che, acclusi al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera, l'IZSVe e l'A.P.S. Giovanni Vincenzi, per regolamentare l'operatività del "Piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia";
- 3) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla stipula della convenzione oggetto del presente provvedimento e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, come da Deliberazione n. 4 del 01/03/2021;
- 4) di designare il Dott. Fabrizio Cestaro, Direttore dell'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale, quale responsabile dell'attività prevista dal Piano operativo di cui al punto 2) per l'Aulss 9 Scaligera;
- 5) di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dal "Piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questa Azienda.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO

TRA

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: izsvenezie@legalmail.it, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante, Dott.ssa Antonia Ricci, in seguito denominato **"Istituto"** o **"IZSVe"**

E

L'A.P.S. Giovanni Vincenzi, con sede in Buttapietra, Via Bovolino n. 1/C, Codice Fiscale 93210800236 e Partita IVA 04143730234, PEC: associazionevincenzi@pec.ordinevetverona.it nella persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Gastone Passarini, in seguito per brevità denominata **"Associazione"**;

E

AZIENDA ULSS 9 Scaligera, con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it, in seguito per brevità denominata **"AULSS 9"**, in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr. Fabrizio Cestaro, a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 4 del 01/03/2021

di seguito denominate separatamente anche la **"Parte"** e congiuntamente le **"Parti"**;

PREMESSO CHE

- l'IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- la diarrea virale bovina (BVD) è una malattia infettiva contagiosa ad eziologia virale del bovino, oggetto di notifica e di applicazione di piani di risanamento in base al regolamento UE 2016/429, con un forte impatto economico sugli allevamenti bovini, in particolare su quelli da latte. L'evento più grave, collegato alla presenza di BVD nella mandria, è la nascita di vitelli infetti in modo persistente al virus (PI), che costituiscono il serbatoio per la diffusione della malattia.
- in Trentino Alto Adige è operativo un piano di risanamento della BVD mirato all'eradicazione della malattia e tale piano condiziona e limita la movimentazione degli animali provenienti da altri territori, determinando una serie di problematiche sulla fruibilità degli alpeggi da parte di bovini provenienti da territori non indenni. Per tali motivazioni, gli interventi a favore degli allevatori per raggiungere il controllo e un livello base di certificazione nei confronti di questa malattia sono particolarmente utili, e, per i comuni al confine con la provincia di Trento, praticamente indispensabili.
- l'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;

- l'art. 5, comma 1, dell'Accordo Interregionale di disciplina dell'Istituto approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che *“Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (...) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (...)”*;
- l'art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che *“La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”*;
- l'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall'art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall'art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato *“... dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento”*;
- l'IZSVE considera, pertanto, l'erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- La BVD è una malattia di categoria C elencata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018 e parte dell'attività oggetto della presente convenzione, nello specifico la notifica dei casi sospetti o confermati e la registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, rientra fra i compiti istituzionali dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e, più in generale, nei LEA;
- l'Associazione Giovanni Vincenzi svolge attività di promozione e utilità sociale, promuovendo lo sviluppo della zootecnia di montagna e della medicina veterinaria, e ha come finalità favorire le relazioni tra Enti, Organizzazioni o soggetti, anche formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell'ambito di iniziative ritenute in linea con le finalità statutarie,
- l'Associazione Giovanni Vincenzi ha richiesto all'Istituto e all'Azienda ULSS 9 l'instaurazione di un rapporto convenzionale di durata biennale per l'attuazione di un piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia nei confronti della BVD;
- le prestazioni fornite dall'IZSVE - previste dal Tariffario - per l'attuazione del Piano, sono erogate in subordine ai propri compiti istituzionali;
- in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Ente, l'IZSVE è interessato a svolgere l'attività richiesta dall'Associazione Vincenzi, in quanto volta all'individuazione di una malattia notificabile e di riconosciuta importanza oltre che utile ai fini delle informazioni epidemiologiche necessarie per la conoscenza del territorio;
- in considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 28/06/2023

Pagina 4 di 18

ART. 2. OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla realizzazione del progetto dal titolo “*Piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della lessinia nei confronti della BVD*”, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica definiti nel presente accordo e nell’ Allegato tecnico (allegato A).

2.2 In particolare, l’IZSve si impegna ad erogare a favore dell’Associazione e delle proprie Aziende associate, incluse nel piano di controllo della BVD – le seguenti prestazioni:

- Ricerca del virus della BVD mediante reverse transcriptase real time PCR qualitativa effettuata su un campione di cute auricolare (codice tariffario BVD/VQPCR)
- Ricerca del virus della BVD mediante reverse transcriptase real time PCR qualitativa effettuata su un campione di siero prelevato dagli animali positivi al campione di cartilagine auricolare (codice tariffario BVD/VPOOL)
- Ricerca degli anticorpi della BVD mediante test ELISA effettuata su un campione di siero prelevato dagli animali positivi al campione di cartilagine auricolare (codice tariffario BVD/NS)

Le prestazioni saranno erogate sulla base dei prezzi unitari previsti dal Tariffario IZSve vigente, come specificato al successivo art.10.

2.3 L’Associazione Vincenzi si impegna ad inviare alla Sezione Territoriale di Verona dell’IZSve, entro 15 gg dalla stipula della presente convenzione, l’elenco delle Aziende che hanno aderito al piano di controllo della BVD.

2.4 L’Azienda ULSS 9, per il tramite dei Servizi Veterinari, provvede al campionamento di sangue e/o cartilagine e/o alla raccolta del campione di cartilagine prelevato dall’azienda associata sui capi di bovini e al conferimento dei campioni per le prove di laboratorio, alla Sezione territoriale di Verona dell’IZSve, secondo le modalità definite al successivo art. 4.

2.5 Le prestazioni erogate dall’IZSve nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSve effettua per conto delle Autorità Sanitarie.

2.6 È esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSve a favore dell’Associazione e delle Aziende aderenti al piano, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSve (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.

2.7 I risultati delle analisi effettuate nell’ambito della presente convenzione saranno comunicati all’Azienda ULSS n. 9 che provvederà a informare le aziende associate aderenti al Piano.

2.8 IZSve rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito *web* dell’Istituto (www.izsvenezie.it).

ART. 3. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Le Aziende associate che partecipano al Piano dovranno far pervenire all’Associazione la dichiarazione di adesione alla presente convenzione, secondo quanto all’allegato B. Detta dichiarazione ha validità coincidente con la durata della presente convenzione.
2. L’Associazione si impegna a fare pervenire alla Sezione Territoriale di Verona dell’IZSve l’elenco delle aziende che partecipano al piano, indicando l’esatta ragione sociale, l’indirizzo completo, un recapito telefonico e di posta elettronica e il codice fiscale e la partita IVA.

3. In caso di variazioni relative all'elenco di cui al punto che precede, l'Associazione si impegna a comunicarle tempestivamente (entro 10gg) all'Istituto.

ART. 4. CAMPIONAMENTO E CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO

1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità dell'azienda associata e/o per il tramite dei Servizi veterinari dell'Azienda ULSS 9, compresi l'imballaggio, il trasporto e la consegna, secondo le seguenti modalità:
 - a) i campioni di cartilagine dovranno essere prelevati utilizzando specifiche marche auricolari che permettono la raccolta della cartilagine auricolare prelevata dall'orecchio a seguito dell'apposizione della marca stessa. Il campione di tessuto auricolare ricavato a seguito dell'apposizione della marca sarà consegnato dalle aziende associate all'Azienda ULSS 9 che provvederà ad inoltrarlo alla sezione di Verona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
 - b) i campioni di cartilagine auricolare raccolti in modo difforme da quanto descritto al punto a) prelevati con marche o sistemi differenti non verranno sottoposti ad analisi per la ricerca del virus BVD e verranno eliminati dal laboratorio di Verona secondo le usuali procedure di smaltimento dei campioni biologici.
2. Il materiale da sottoporre ad analisi (campioni di cartilagine auricolare e di siero) viene conferito al laboratorio di diagnostica della Sezione Territoriale di Verona dell'IZSVe - Struttura identificata a raccogliere in campioni dal territorio - con modalità diretta, a cura dell'Azienda ULSS 9. I campioni di siero e cartilagine verranno processati dal laboratorio IZSVe presso la sede diagnostica di Bolzano.
3. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all'interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste, l'azienda di provenienza e l'azienda ULSS che ha conferito i campioni. Il documento di accompagnamento è presente nell'allegato A.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell'*iter* analitico, IZSVe provvederà a comunicarlo all'azienda ULSS che ha conferito il campione ed a eliminarlo secondo le prassi previste.
5. Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella "*Carta dei Servizi*" e nel documento "*Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall'IZSVe*", pubblicati nella sezione "*Carta dei servizi e tariffario*" del sito web istituzionale.
6. terminate le analisi e convalidate dal dirigente i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere analizzare il campione direttamente oppure di conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell'espressione dei risultati l'anonimato dell'Azienda di provenienza.
7. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. L'Azienda di provenienza o l'azienda ULSS che ha conferito il campione non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.
8. Ulteriori specifiche in merito alle attività di campionamento sono fornite nell'allegato tecnico della presente convenzione (**allegato A**).

ART. 5. GARANZIE E RESPONSABILITA'

1. L'Azienda associata, per il tramite dell'azienda ULSS 9 che conferisce il campione, ha l'obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. L'Azienda associata sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall'inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo per la salute e la

sicurezza dei soggetti che operano all'interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.

ART. 6. RESPONSABILI DEL PROGETTO

1. I responsabili del progetto sono il Dott. Fabrizio Cestaro, o suo sostituto, per l'Aulss 9, il dott. Nicola Benini per l'associazione Giovanni Vincenzi e la Dott.sa Grazia Manca per l'IZSVe.

ART. 7. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA

1. I rapporti di prova (RdP) saranno resi disponibili all'Azienda ULSS 9 tramite il servizio *on-line IZIWEB*, oppure tramite modalità alternative previamente concordate con gli stessi, che provvederà a trasmetterli alle aziende associate aderenti al Piano.
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito *web* dell'IZSVe nella sezione "*Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb*". Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell'IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. È vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell'IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell'Istituto.

ART. 8. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI E GESTIONE DEI DATI

1. L'IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall'esecuzione della presente convenzione in forma anonima e garantendo l'anonimato delle Aziende Associate per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'IZSVe, per il tramite della SCS4 – Laboratorio sorveglianza epidemiologica e sistemi informativi applicati – provvede a rendere disponibili all'Azienda ULSS n. 9, per le finalità di sorveglianza epidemiologica, i dati analitici riferiti all'esito dei campioni.
3. La gestione delle informazioni, degli esiti analitici e dei dati che verranno forniti all'azienda sanitaria competente sul territorio sarà erogata attraverso lo sviluppo di cruscottistica ad hoc attraverso accesso in area riservata del sito web ReSolVe.

ART. 9. ALLEGATO TECNICO

Ulteriori specifiche tecniche relative alle attività di campionamento e di gestione di tale progetto sono fornite nell'allegato tecnico della presente convenzione.

ART. 10. CORRISPETTIVO

1. Per le prestazioni eseguite, l'Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente.
2. Il Tariffario dell'IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale <https://www.izsvenezie.it/servizi/carta-dei-servizi-tariffario/>.

3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto 1. sarà effettuato dall'Associazione Vincenzi, su presentazione di fattura elettronica da parte dell'IZSVE, relativa agli esami effettivamente eseguiti fino al 31/12/23, al 31/12/24 e al 31/5/25, sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti nel Tariffario in vigore. La fattura comprenderà anche l'eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato o a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione. Nulla è pertanto dovuto da parte dell'Aulss 9.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema "PagoPA" <https://www.izsvenezie.it/servizi/pagopa/>.
5. In caso di ritardato pagamento, da parte dell'Associazione, maturano gli interessi moratori sull'importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. Nel periodo di durata della presente convenzione, l'IZSVE potrà modificare i corrispettivi previsti nel Tariffario.
7. Lo sviluppo e la messa a disposizione dei cruscotti dedicati sono da considerarsi compresi nell'ambito dell'attività di collaborazione, senza ulteriore spesa per ULSS9 e l'Associazione.

ART. 11. DURATA

1. La presente convenzione avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/06/2023 fino al 31/05/2025.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l'IZSVE comunicherà all'Associazione tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipula di una nuova convenzione.

ART. 12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. L'IZSVE si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all'art. 10, senza che ciò comporti per l'Associazione e le Aziende Associate alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.

ART. 13. RECESSO UNILATERALE

1. L'IZSVE si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l'IZSVE darà comunicazione alle Parti delle date e delle modalità di cessazione dell'esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 21 "Modifiche e comunicazioni".
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 14. IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le Parti convengono espressamente che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla

data di ricezione della fattura o nell'ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 3, art. 7. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l'IZSVE, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiara all'Associazione che intende avvalersi della presente clausola.

2. In ogni caso, IZSVE si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente convenzione, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini della presente convenzione. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali.
4. La Parte che intende risolvere la Convenzione ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione della risoluzione non pregiudica il diritto dell'altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione della presente convenzione, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVE prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVE comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di risoluzione.

ART. 15. FORZA MAGGIORE

1. L'IZSVE non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati "Evento di Forza Maggiore" calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente,

indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.

ART. 17. CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È fatto divieto all'Associazione di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.

ART. 18. RISERVATEZZA

1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 12 delle "Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall'IZSve".

ART. 19. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'IZSVE

1. L'IZSve opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. L'Associazione e l'Azienda ULSS 9 si impegnano, per quanto ad essa applicabile, a rispettare:
 - Il codice etico e di comportamento dell'IZSve pubblicato sul sito web istituzionale:
<https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>.
 - la vigente sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (ex PTPCT) adottato dall'IZSve e pubblicato sul sito web istituzionale:
<https://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/altricorruzione.xml>.
3. La violazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.

ART. 20. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA

1. Le Parti convengono che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l'imposta di bollo, saranno a carico dell'Associazione Giovanni Vincenzi.

ART. 21. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.

ART. 23. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle "Condizioni generali di contratto" disponibili sul sito *web* dell'Istituto (www.izsvenezie.it) e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il presente atto, redatto in triplice copia, ad uso dell'IZSve e dell'Associazione e dell'ULSS 9, viene letto confermato e sottoscritto.

Legnaro, li

Verona, li

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Delle Venezie

Per l'Associazione Giovanni Vincenzi.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonia Ricci

Il Legale Rappresentante
Dott. Gastone Passarini

.....

.....

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Fabrizio Cestaro

.....

ALLEGATO TECNICO PROGETTO BVD LESSINIA 2023-2025

La diarrea virale bovina (BVD) è una malattia infettiva contagiosa ad eziologia virale del bovino, spesso clinicamente subdola e di difficile identificazione, ma al tempo stesso con un forte impatto economico sugli allevamenti bovini, in particolare su quelli da latte. Gli animali colpiti possono manifestare diarrea, aborto e forme respiratorie, ma l'evento più grave, collegato alla presenza di BVD nella mandria, è la nascita di vitelli infetti in modo persistente al virus (PI), che costituiscono il serbatoio per la diffusione della malattia. La presenza di questi soggetti determina le caratteristiche di questa malattia, che assume normalmente un andamento cronico nel gruppo, con sintomi aspecifici, con un forte impatto economico sulle produzioni. Nell'allevamento da latte, il danno economico è importante, in quanto la presenza dell'infezione da BVD virus ha un impatto negativo sulla fertilità delle bovine (ritorno in calore, aborto, ritenzione della placenta), la produzione latte, e la mortalità dei vitelli. Inoltre la presenza della malattia porta ad un incremento dei trattamenti farmacologici, in particolare di quelli antibiotici, incidendo non solo sul conto economico dell'azienda, ma anche sulla riduzione dell'impiego di antibiotico prevista dalla normativa europea e nazionale, con una potenziale ricaduta negativa sui premi economici previsti dalla politica agricola comunitaria per le aziende zootecniche.

L'importanza economica della malattia ha portato il legislatore comunitario ad includerla, con il nuovo regolamento UE 2016/429 fra le malattie oggetto di notifica e di applicazione di piani di risanamento riconosciuti nell'ambito dell'Unione. In particolare la BVD, sulla base dei regolamenti di applicazione del regolamento 429, è stata classificata come una malattia "rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata".

Attualmente sono in corso di attuazione in UE diversi piani di controllo a livello nazionale/regionale (in primo luogo nei paesi di lingua tedesca ed in Scandinavia), per i quali è stato avviato l'iter di riconoscimento in base alla nuova normativa UE. In Italia i piani di risanamento della BVD sono operativi in Trentino Alto Adige e nel Friuli Venezia Giulia. I piani di risanamento della BVD sono mirati all'eradicazione della malattia dal territorio oggetto del piano, per cui condizionano e limitano la movimentazione degli animali provenienti da altri territori, determinando una riduzione della competitività economica delle aree non indenni. Inoltre, nei territori di montagna, l'applicazione delle restrizioni alle movimentazioni nelle aree indenni o in corso di eradicazione della malattia, comporta una serie di problematiche sulla fruibilità degli alpeggi da parte di bovini provenienti da territori non indenni. Per tali motivazioni, gli interventi a favore degli allevatori per raggiungere il controllo e un livello base di certificazione nei confronti di questa malattia sono particolarmente utili, e, per i comuni al confine con la provincia di Trento, praticamente indispensabili.

Uno dei punti focali per il controllo della BVD è l'individuazione ed eliminazione dei vitelli persistentemente infetti. Questi animali vengono in contatto con il virus nel grembo materno se la madre si infetta tra i 30 e i 120 giorni di gestazione. Durante questo intervallo il sistema immunitario fetale non riconosce il virus come

antigene e quindi non sviluppa una reazione immunitaria; alla nascita si avrà un vitello normale, ma che sarà persistentemente infetto dal virus per tutta la sua vita.

Per questi motivi si propone che a partire dal 1 aprile 2023, per la durata di almeno due anni, troverà attuazione un piano di sostegno per gli allevatori di bovine della comunità montana della Lessinia nei confronti della BVD.

Il piano si articola nel seguente modo

1. RICERCA IMMUNOTOLLERANTI:

Tutti i vitelli nati nelle aziende aderenti al piano, ad eccezione di quelli che usciranno dall'azienda da riproduzione per essere indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, saranno sottoposti al controllo virologico nei confronti della BVD mediante test PCR su cartilagine auricolare.

L'accertamento virologico sarà eseguito utilizzando marche auricolari che permettono la raccolta della cartilagine auricolare prelevata dall'orecchio a seguito dell'apposizione della marca stessa. Il campione di tessuto auricolare ricavato a seguito dell'apposizione della marca sarà consegnato all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà ad inoltrarlo alla sezione di Verona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con apposito modulo di accompagnamento (presente in fondo all'allegato tecnico) per essere sottoposto al controllo virologico nei confronti della BVD.

2. MOVIMENTAZIONI

Tutti i bovini destinati ad essere introdotti negli allevamenti da riproduzione aderenti al piano devono essere sottoposti, nei trenta giorni precedenti l'introduzione, a controllo virologico per la ricerca del virus BVD; l'esito e la data devono essere riportati sul certificato sanitario "mod. 4 integrato".

3. ALPEGGIO:

Tutti i bovini destinati agli alpeggi in provincia di Trento, che sono stati sottoposti con esito negativo al controllo virologico della cartilagine auricolare non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.

4. REGISTRAZIONE:

L'esito del test sarà registrato e disponibile in apposita Banca Dati consultabile dai servizi veterinari di Trento e della AULSS9 per le opportune certificazioni.

5. CAPI POSITIVI:

I bovini che risulteranno virologicamente positivi per BVD alla cartilagine auricolare devono essere immediatamente separati dagli altri animali sani e ricontrollati mediante test PCR e test ELISA su siero individuale prelevato dopo 20 giorni dal prelievo della cartilagine; in caso di conferma della positività dovranno essere macellati o soppressi entro tre settimane dalla notifica dell'esito diagnostico in quanto persistentemente infetti. L'avvenuto abbattimento dovrà essere attestato, mediante certificazione, dal Servizio Veterinario Ufficiale.

6. SPECIFICHE TECNICHE:

Tale piano su base volontaria è specifico per le aziende di bovini del territorio della Lessinia aderenti al piano e volto ad evitare eventuali ostacoli nello spostamento di animali, soprattutto al pascolo, in territori confinanti con status sanitario diverso come la confinante provincia di Trento. Inoltre garantirà una valutazione epidemiologica più accurata sull'andamento della BVD/MD sul territorio. IZSVe in accordo con l'AULSS9 e l'Associazione Giovanni Vincenzi, che finanzia il progetto, provvederà alla gestione dell'efficacia del piano.

Parti	Unità operativa	Attività
ULSS9	Servizi Veterinari area A "Sanità Animale"	Esecuzione dei prelievi nel territorio su capi bovini (cartilagine, siero)
IZSVe	SCS4 -Laboratorio sorveglianza epidemiologica e sistemi informativi applicati	Sistema informativo per la gestione dei dati e degli esiti. Verrà sviluppata e fornita un'interfaccia di consultazione delle attività svolte da piano per AULSS9 e APSS Trento sul sito resolveveneto.it
	SCT1 Sez. Territoriale di Verona	Raccolta e invio dei campioni alla sede IZSVe di Bolzano
	SCT6 -Sez. Territoriale di Bolzano	Esecuzione analisi di laboratorio. PCR su cartilagine in pool da 12 campioni: 36.00€ + IVA (3.00€ + IVA a campione). Se il pool risulta positivo è prevista una PCR individuale compresa nel prezzo. Siero PCR 2.20€ + IVA Siero 2.58€ + IVA

Associazione "G.Vincenzi"	\	Predisporre adeguata informativa ai propri associati in merito alle attività progettuali e ne garantisce il consenso informato per l'utilizzo dei dati a scopo di ricerca e valutazione del rischio.
------------------------------	---	--

Di seguito la scheda di accompagnamento che sarà necessario allegare ai campionamenti.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI BVD/MD – Progetto Lessinia

Verbale n. _____ ASL _____ Prelevatore _____ Data Prelievo _____

Luogo di prelievo: () allevamento / () stalla di sosta / () macello / () altro (specificare): _____

Tip. Allevamento: Latte Linea vacca-vitello Svezzamento Ingrassio vitelli a carne bianca

Denominazione: _____ Timbro allevamento

Codice azienda: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune _____

N° capi presenti in allevamento: _____

Allevamento effettua pascolo/alpeggio: NO
 SI (se SI, specificare se in comune con altri allevamenti) _____

Veterinario aziendale: _____

MATERIALE INVIATO

Cartilagine auricolare Siero Altro (specificare): _____

ANALISI RICHIESTA

PCR Ricerca anticorpi Altro (specificare): _____

SPECIE ANIMALE

Bovino Bufalo Altro (specificare): _____

N. Progr.	CODICE IDENTIFICATIVO ANIMALE	COD. AZIENDA	ETA'	SESSO (F – M)

TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO UFFICIALE



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO VETERINARIO
Area A-Servizio Sanità Animale

PROGETTO LESSINIA CONTROLLO VOLONTARIO BVD

Il sottoscritto _____

titolare dell'Az.Agr. _____ cod. _____

sita in comune di _____ loc. _____

DICHIARA:

- Di aderire al piano volontario per il controllo della BVD;
- Di rispettare quanto previsto nel piano e di aderire alle richieste del Servizio Veterinario AULSS9 inerenti la corretta esecuzione del piano stesso;
- Di impegnarmi a rispettare la tempistica delle operazioni previste dal piano e di procedere all'eliminazione dei capi positivi come indicato nel piano.
- Di relazionare ogni possibile criticità al Servizio Veterinario Ufficiale della AULSS9
- Di consentire l'utilizzo in forma anonima dei dati ottenuti per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche e valutazione del rischio.

PER ACCETTAZIONE

Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Cestaro
e-mail: fabrizio.cestaro@aulss9.veneto.it
Referente dell'istruttoria
Tel.
e-mail:

Via Salvo D'acquisto 7 – 37122 Verona Tel. 045 8075056 fax 0458075058

E-mail veterinario.servizioac@aulss9.veneto.it

PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 28/06/2023

Pagina 17 di 18

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 635 DEL 28/06/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- ▶ Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- ▶ Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li 28/06/2023

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: